



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 9 del 05/02/2015 -
Determinazione nr. 262 del 09/02/2015

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – S.R. S.a.s. di Ruffato Giampietro & C. – Archiviazione istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su Roggia di Vado di acque reflue urbane costituite da meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria separata a servizio della lottizzazione "P.R.G.C. Roggia di Vado" in comune di Morsano al Tagliamento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Signor Ruffato Giampietro in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della ditta "S.R. S.a.s. di Ruffato Giampietro & C." con sede legale in Camposampiero (PD), piazza Vittoria n. 13/1, ha presentato, con nota di data 13.03.2014 pervenuta in data 27.03.2014 ed assunta al protocollo n. 26877 del 27.03.2014, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, in Roggia di Vado, di acque reflue urbane provenienti dalla Lottizzazione "P.R.G.C. Roggia di Vado" in comune di Morsano al Tagliamento (PN) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 133 del 19.01.2011;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 07.11.2014 assunte al protocollo n. 74765 del 07.11.2014;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 37445 del 21.05.2014 inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare ufficio Legislativo di Roma e alla Regione Friuli Venezia Giulia questo ufficio:

- ha fatto presente che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al comma 1 stabilisce che "...le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano...le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;... e al comma 2 che Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. L'art. 19 della L.R. 16 del 05.12.08 disciplina solo gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 15.11.12 è stato adottato in via definitiva il "progetto di Piano regionale di tutela delle acque" che si compone di vari elaborati tra i quali le "Norme di attuazione" nelle quali non viene precisato, ... se gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata devono essere preventivamente autorizzati; l'unica indicazione in merito alle acque meteoriche di cui trattasi è data nell'art. 24 (non rientrante nelle misure di salvaguardia ...) dove si precisa che tali scarichi "non sono sottoposti ad alcun tipo di trattamento, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche ragioni di compatibilità

ambientale dello scarico con il corpo recettore...Alla luce di quanto sopra pare evincersi che l'interpretazione più corretta, in attesa di precise disposizioni legislative della Regione, in attuazione di quanto previsto nell'art. 113 commi 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs. 152/06, sia quella che gli scarichi di cui trattasi non siano da autorizzare... ”;

- ha chiesto alla Regione di *“informare se è stata emanata qualche disposizione di legge, oltre a quanto sopra indicato, al fine di disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche in argomento, ivi compreso l'obbligo dell'autorizzazione...”*;
- ha chiesto al Ministero *“...se la suddetta interpretazione possa considerarsi corretta...”*;
- ha informato che *“in caso di mancato riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, questo Ente seguirà l'interpretazione sopra formulata”*;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 54948 del 01.08.2014 questo Ufficio ha chiesto, tra l'altro, alla Società di *“verificare e dichiarare.... se le acque meteoriche di dilavamento, di cui si chiede il rinnovo, possono dilavare inquinanti o venire in contatto con sostanze o materiali connessi con attività produttive della zona, specificandone eventualmente i principali inquinanti”* E ha informato che *“in caso contrario questo Ente, in attesa di precise disposizioni legislative della regione ... ritiene non siano soggette ad autorizzazione”*;

RILEVATO CHE con nota assunta al prot. n. 74765 del 07.11.2014 la Società S.R. S.a.s di Ruffato Giampietro & C. ha comunicato che *“...l'acqua scaricata è meteorica e non viene in contatto con agenti inquinanti”*;

DATO ATTO CHE questo Ente, in attesa di precise disposizioni legislative della Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 1 lettera a) o delle indicazioni chieste con la succitata nota prot. n. 37445 del 21.05.14 a tutt'oggi priva di riscontro, ritiene che le acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, se non dilavano inquinanti dalle attività produttive dell'agglomerato di riferimento, non siano da autorizzare, come peraltro precisato nella medesima nota del 21.05.14;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 di data 25.03.14 introitati al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 3178 del 30.05.14;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate, la pratica di cui trattasi viene archiviata e, pertanto, va restituita la somma versata quale deposito per l'istruttoria;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del

"Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Di archiviare l'istanza di rinnovo di data 13.03.2014 relativa all'autorizzazione n. 133 del 19.01.2011 per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati e ne costituiscono parte sostanziale.
2. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Signor Ruffato Giampietro, al Comune di Morsano al Tagliamento, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.
3. Di rimborsare alla Società "S.R. S.a.s. di Ruffato Giampietro & C." con sede legale in Camposampiero (PD), piazza Vittoria n. 13/1, P.I. 04238790283, € 110,00 quale somma anticipata a titolo di rimborso per l'istruttoria della pratica.
4. Di impegnare ed imputare la spesa di € 110,00 al Tit. 1 – Funz. 07 – Serv. 04 – Int. 08 – CAP. 23780 "Rimborso entrate varie in materia di autorizzazioni agli scarichi - D.Lgs n. 152/2006" **nuova codifica CAP. 23780.30 - 01.09.99.05.01** "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" per € 63,88 Residui Passivi 2013, ed € 46,12 Residui Passivi 2014.
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con apposita ordinanza dirigenziale.
6. Il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 09/02/2015

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 09/02/2015 07:56:51

IMPRONTA: 28B6200DEA7D2AB3DF7D1982F30CA51CE7443966C38C156F97C9AD7FC960AFC2
E7443966C38C156F97C9AD7FC960AFC232EC290C80CC232A05612F67D83F0D1E
32EC290C80CC232A05612F67D83F0D1E7ED4E70559C4CB81AD1788669EC79B9A
7ED4E70559C4CB81AD1788669EC79B9AD9D65DD7EA8C634EE9DA5D26539A2980